

Seminario

Le società tra professionisti

Savona, 16 luglio 2014

Le società tra professionisti (STP) e l'istituzione della relativa sezione dell'albo professionale

Normativa di riferimento

- [Legge n. 183/2011 - art. 10](#) – commi dal n. 3 al 10
- [Decreto Interministeriale 8 febbraio 2013 n. 34](#) (G.U. n. 81 del 6 aprile 2013) Regolamento in applicazione della Legge 183/2011

Adempimenti da parte dell'ordine

1. Istituzione della sezione speciale dell'Albo – artt. 8,9,10,11 e 12 del Regolamento
2. Definizione della quota di iscrizione
3. Iscrizione e modulistica – art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento
4. Verifiche – art. 9 comma 3 del Regolamento
5. Norme deontologiche – art. 12 del Regolamento

1. Istituzione della sezione speciale dell'albo

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Savona ha istituito la sezione speciale dell'albo con delibera n. 44/13 del 18/09/2013.

Nella sezione dell'Albo riservata alle STP, nella quale queste vengono iscritte con numerazione progressiva separata, sono presenti i seguenti dati obbligatori:

- provincia di iscrizione
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- data di cancellazione
- data di sospensione
- tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare)
- ragione sociale (s.p.a., s.r.l., socc. Coop., etc.)
- numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della provincia di Savona
- sede legale
- altre sedi secondarie
- legale rappresentante e cariche sociali
- nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all'Ordine/Collegio professionale della provincia di Savona
- soci per finalità di investimento
- oggetto attività professionale unico o prevalente
- variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate
- n. telefono e fax
- indirizzo di posta elettronica
- indirizzo di posta elettronica certificata

2. Definizione della quota di iscrizione

Considerato che l'attuale valore della quota per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 230,00, comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00, **la quota delle società tra professionisti iscritte all'Ordine per l'anno 2013 è stata fissata ad euro 230,00 comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00.**

A tale quota viene aggiunto un importo pari a **euro 50,00 per ogni membro delle STP non iscritto all'Ordine.**

3. Iscrizione e modulistica

Per l'iscrizione, oltre alla compilazione della domanda, sono necessari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 34/2013:

- atto costitutivo della società
- Statuto della società
- certificato di iscrizione al registro delle imprese
- certificato di iscrizione all'albo, elenco, registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine a cui è rivolta la domanda o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 455/2000
- dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità
- copia del versamento della quota di iscrizione all'Albo

Si vedano [moduli n. 1](#) e [n. 2](#) (pubblicati anche sul sito dell'Ordine)

4. Verifiche

Il consiglio dell'Ordine per procedere all'iscrizione deve verificare l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (quote, percentuali, incompatibilità ecc.)

Si veda [check-list predisposta dal CNAPPC](#)

	Dichiarazione di insussistenza di cause di Incompatibilità (art. 6)			Requisiti essenziali per iscrizione
1	I soci partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP.	SI	NO	NO
2	I soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di investimento:			
a	sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34. <i>*1)certificato del casellario giudiziario pulito; 2)certificato attestante la buona condotta morale e civile; 3)certificato attestante il godimento dei diritti civili; 4)non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge.</i>	SI	NO	SI
b	hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione.	SI	NO	NO
c	sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.	SI	NO	NO
d	non hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.	SI	NO	NO
3	Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2.	SI	NO	NO
4	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183	SI	NO	SI

Domanda di iscrizione (art. 9)				
5	La richiesta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese è stata prodotta da chi ha la rappresentanza della società.	SI	NO	SI
6	La sede legale della società tra professionisti coincide con la provincia del Consiglio dell'Ordine.	SI	NO	SI
7	E' stato allegato l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica.	SI	NO	SI
8	E' stato allegato il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.	SI	NO	SI
9	E' stato allegato il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.	SI	NO	SI
10	Nel caso di società tra professionisti costituita nella forma della società semplice è stata allegata, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.	SI	NO	SI

5. Norme deontologiche

L'ordine ha il compito di vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche da parte della società e dei professionisti soci.

IL riferimento è **l'art. 13 del Codice Deontologico** degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, come recentemente modificato (entrato in vigore il 1° gennaio 2014).

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.